

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 71

a iniziativa dei Consiglieri Battistoni, Assenti, Luconi, Baiocchi, Canafoglia,
Ausili, Barbieri, Borroni, Cardilli, Putzu

presentata in data 16 settembre 2026

—————

RICONOSCIMENTO, TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI STORICHE, DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE
STORICHE E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI STORICI DELLE MARCHE
E ISTITUZIONE DEL RELATIVO ALBO

—————

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, con questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente:

- a) introduce misure uniformi per il riconoscimento e la tutela delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici presenti nel territorio regionale e che hanno particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, ai fini della loro valorizzazione turistica e commerciale, adeguando l'ordinamento regionale al decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 (Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera I-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118);
- b) istituisce l'Albo regionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici delle Marche, quale componente dell'Albo nazionale, in attuazione del d.lgs. 219/2024 e del decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del turismo 7 maggio 2026 (Individuazione delle modalità attuative dell'istituto Albo nazionale della attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici);
- c) promuove misure di sostegno alle attività iscritte all'Albo regionale, ai fini della loro valorizzazione turistica e commerciale.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione riconosce le attività storiche quali vere e proprie infrastrutture diffuse di attrattività territoriale, capaci di integrarsi con itinerari culturali, artigianali, commerciali ed enogastronomici e di intercettare le nuove forme di turismo esperienziale, autentico e sostenibile, contribuendo alla rigenerazione urbana, economica e sociale del territorio regionale.

2. Questa legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) adeguare l'ordinamento regionale ai contenuti del d.lgs. 219/2024;
- b) salvaguardare e valorizzare le attività storiche quali importanti elementi identitari del patrimonio economico, culturale e sociale regionale, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche) e alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano);
- c) sostenere il commercio di prossimità ai fini del contrasto alla desertificazione commerciale e quale presidio economico e sociale dei centri storici, dei borghi e delle aree interne, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 27 luglio 2026, n. 9 (Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi);
- d) promuovere il passaggio generazionale e la trasmissione d'impresa, sostenendo uno sviluppo fondato sulla qualità e sulla memoria dei luoghi, anche in coerenza con la legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy), che favorisce la salvaguardia e il rilancio dei cosiddetti marchi storici e la continuità produttiva sul territorio nazionale;
- e) promuovere lo sviluppo del turismo culturale, enogastronomico ed esperienziale;
- f) creare una rete regionale delle attività storiche integrata con la rete dei mercati storici, dei teatri storici, dei borghi storici, dei cammini religiosi e delle altre eccellenze del territorio.

Art. 3

(Requisiti delle attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici)

1. Ai fini di questa legge, in linea con quanto previsto agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 219/2024:

- a) per "attività commerciale storica" si intende l'attività di vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato, esistente sul territorio da almeno cinquanta anni;

- b) per “bottega artigiana storica” si intende l’attività gestita dall’imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dalla l.r. 19/2021, con unità locale che effettua la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, esistente sul territorio da almeno cinquanta anni;
- c) per “esercizio pubblico storico” si intende l’attività dedicata alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande, esistente sul territorio da almeno cinquanta anni, ivi compresi i locali storici quali osterie, locande, taverne, bar e spacci di campagna;
- d) per “spacci di campagna” si intendono le attività commerciali di vicinato di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono connotate da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legate alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediate.

3. Alle attività indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 3 e i commi 1 e 2 dell’articolo 5 del d.lgs. 219/2024.

4. Per la richiesta di classificazione quali beni culturali degli immobili sede delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, gli interessati possono fare istanza secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 del d.lgs. 219/2024.

Art. 4

(Requisiti delle attività storiche di eccellenza)

1. Sono attività storiche di eccellenza le attività commerciali, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici che:

- a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell’ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un’attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;
- b) siano gestiti per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell’attività storica e con il mantenimento della qualità e dell’eccellenza ovvero dal soggetto subentrante ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell’articolo 3 del d.lgs. 219/2024;

- c) siano connotati da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;
- d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;
- e) abbiano strutture, interni e arredi connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali;
- f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti.

Art. 5

(Censimento delle attività storiche)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della commissione assembleare competente e sentiti la Camera di commercio delle Marche, gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) degli specifici settori, le associazioni che rappresentano le attività storiche e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, approva i criteri per l'individuazione e il censimento delle attività storiche e delle attività storiche di eccellenza indicate agli articoli 3 e 4.

Art. 6

(Istituzione dell'Albo regionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici delle Marche)

1. È istituito l'Albo regionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici delle Marche, di seguito

denominato "Albo", secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) attività commerciali storiche;
- b) botteghe artigiane storiche;
- c) esercizi pubblici storici.

2. L'Albo contiene una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza, nella quale sono iscritte le attività in possesso delle caratteristiche indicate all'articolo 4.

3. I titolari delle attività economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione all'Albo, possono fare richiesta alla Regione per la relativa iscrizione.

4. Gli enti locali che hanno istituito propri albi locali trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli albi aggiornati.

5. La Regione, sulla base delle richieste pervenute dai titolari delle attività economiche e dei dati trasmessi dagli enti locali, provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'Albo.

Art. 7

(Aggiornamento dell'Albo nazionale e informazione)

1. La Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette i dati contenuti nell'Albo e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'Albo nazionale.

2. La Regione dà adeguata informazione nei siti internet istituzionali sull'iscrizione all'Albo e sugli aggiornamenti, anche attraverso il collegamento alla sezione dedicata alle attività storiche del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché al portale "Italia.it" del Ministero del turismo e al sito internet di ENIT s.p.a.

Art. 8

(Attribuzione del logo e promozione)

1. Le attività storiche iscritte nell'Albo si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Attività Storica delle Marche".

2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'Albo.

3. La rete regionale delle attività storiche e di eccellenza iscritte all'Albo è promossa negli

strumenti di programmazione in materia di cultura e turismo, anche in sinergia con la promozione delle reti dei mercati storici, dei teatri storici, dei borghi storici, dei cammini religiosi e delle altre eccellenze che caratterizzano le Marche.

Art. 9

(Interventi di sostegno e valorizzazione)

1. La Regione può concedere contributi alle attività storiche e di eccellenza iscritte all'Albo per interventi volti, in particolare:

- a) al restauro e alla conservazione di immobili, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica;
- b) alla registrazione dei marchi storici;
- c) allo sviluppo, all'innovazione compatibile digitale e ambientale e al miglioramento della qualità dei servizi;
- d) alla promozione e comunicazione ai fini commerciali e turistici;
- e) al passaggio generazionale e alla trasmissione di impresa.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, sentita la commissione assembleare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da iscrivere a carico della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, dello stanziamento iscritto a carico della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, necessarie ai fini della gestione.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, gli esercizi già iscritti nell'elenco regionale dei locali storici istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici), sono iscritti d'ufficio all'Albo nella corrispondente sezione, previa verifica che siano in attività, anche se non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

2. In sede di prima applicazione, le imprese già iscritte nel registro regionale delle imprese artigiane storiche di cui al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 19/2021, sono iscritte di diritto all'Albo di cui a questa legge nella corrispondente sezione, previa verifica che siano in attività e che effettuino la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, anche se non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

3. Per quanto non disciplinato da questa legge si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 219/2024.

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, con particolare riferimento:

- a) al numero delle iscrizioni all'Albo, divise per sezione;
- b) agli interventi di sostegno attivati e ai contributi concessi;
- c) agli effetti economici, commerciali e turistici prodotti.

Art. 13

(Abrogazione)

1. La legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici) è abrogata.

2. Tutti i riferimenti alla l.r. 5/2011, contenuti nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, si intendono riferiti a quest'ultima in quanto compatibili.